

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2030-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE D'AMELIO)

Comunicata alla Presidenza il 20 settembre 1982

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, recante proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, concernente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'articolo 1 della medesima legge

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 settembre 1982  
(V. Stampato n. 3599)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**e col Ministro del Tesoro**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 4 settembre 1982*



ONOREVOLI SENATORI. — La mancata approvazione definitiva del disegno di legge n. 1923, discusso e approvato (il 24 giugno scorso), in prima lettura, da questo ramo del Parlamento, ha determinato le ragioni di urgenza che hanno indotto il Governo ad emanare in data 29 luglio 1982 il decreto-legge n. 482, allo scopo di assicurare la prosecuzione della cassa integrazione speciale oltre il 31 luglio per i lavoratori di industrie in crisi affidate alla GEPI.

Si è discusso molto, credo opportunamente, sui tempi e sui modi di intervento della GEPI. Nè è mancato chi, ritenendo i tempi operativi della GEPI lunghi ed i risultati non molto soddisfacenti, si è chiesto se non fosse il caso di ripensare tutta la politica dei salvataggi, affidando all'istituto compiti nuovi, viepiù adeguati.

Pur essendo l'idea stimolante, credo che non sia obiettivo esprimere giudizi del tutto negativi sull'attività fin qui espressa dalla GEPI. Ad un esame sereno non possono sfuggire a nessuno le difficoltà obiettive entro le quali la GEPI opera dovendo, in pratica, riattivare e rendere produttive e competitive iniziative industriali già fallite; dovendo la GEPI infatti rilevare impianti spesso obsoleti, con produzioni superate o fuori del mercato; dovendo operare precipuamente in una realtà difficile e complessa quale è quella del Mezzogiorno.

La GEPI cioè deve riuscire laddove altri hanno fallito; se a tutto ciò si aggiunge il fatto che alla GEPI sono stati affidati compiti « aggiuntivi » non meramente di istituto (quali il mantenimento in cassa integrazione guadagni dei lavoratori non ancora utilizzabili in iniziative industriali alternative), si comprende quanto sia difficile il compito che deve affrontare l'istituto.

Tuttavia si impone l'eliminazione di tutto ciò che non va. Non è certamente superfluo a tale riguardo assicurare il disimpegno definitivo della GEPI dalle aree del centro-

nord, così come è stato più volte richiesto dal Parlamento.

In questa direzione si muove anche la delibera del CIPI del maggio 1982 che il relatore si permette di richiamare all'attenzione del Governo.

Riportando la GEPI nei limiti istituzionali non solo si risponderebbe alle esigenze di corretta amministrazione, ma si assicurerebbe anche un più valido ed efficiente strumento di intervento a favore del Mezzogiorno.

Onorevoli senatori, nel chiedere la sollecita conversione in legge del decreto-legge n. 482, già approvato dalla Camera dei deputati, mi preme altresì sottolineare che accanto alla proroga della cassa integrazione lo stesso decreto prevede la possibilità di nuovi interventi. Infatti, l'esperienza applicativa della legge n. 784 ha evidenziato l'esigenza di consentire al CIPI di intervenire in ordine alla individuazione delle imprese in crisi, per poter promuovere le iniziative necessarie al salvataggio ed al reimpiego dei lavoratori. A questo scopo è preordinato il primo comma dell'articolo 1 del decreto che riapre il termine per la definizione, con delibera CIPI, dei casi nei quali la GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative atte a consentire il reimpiego dei lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784.

Nel sottolineare l'importanza e la necessità della riapertura dei termini il relatore ritiene di dover richiamare all'attenzione del Governo gli ordini del giorno approvati dal Senato nella seduta del 24 giugno 1982, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1923, relativi alle aziende « Penelope » di Ferrandina, « Valdadige » di Matera e « Hermanas » di Bitonto.

La Camera ha poi modificato il secondo comma dell'articolo 1; a tal proposito la 5ª Commissione ha sottolineato la necessità di chiarire il significato del secondo comma,

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

secondo capoverso, dell'articolo 1, affinché risulti del tutto evidente che la norma si riferisce soltanto a Spoleto (come appare corretto) e non anche all'intero comparto della ghisa.

In ordine al problema della copertura finanziaria per il 1983 è opportuno sottolineare quanto segue:

a) nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro per il 1983 è già stato appostato un apposito nuovo capitolo destinato ad evidenziare contabilmente gli oneri per la cassa integrazione derivanti dagli interventi GEPI (capitolo 3625);

b) la spesa per il 1983 è valutabile in 60 miliardi ed è automaticamente determinata in ragione del proseguimento del trattamento di cassa integrazione;

c) il decreto-legge è del 29 luglio: il progetto di bilancio dello Stato per l'anno

1983 « a legislazione vigente » è stato presentato al Parlamento il 5 agosto: era quindi tecnicamente impossibile tenere conto nel progetto di bilancio 1983 degli effetti del decreto-legge; l'impinguamento del capitolo 3625 dello stato di previsione del Ministero del lavoro avverrà, a conversione avvenuta, con nota di variazione al progetto di bilancio 1983.

Onorevoli senatori, l'esigenza di dare alla GEPI i mezzi finanziari necessari per svolgere i compiti di istituto appare quanto mai attuale ed urgente, anche alla luce del tormentato *iter* parlamentare del disegno di legge n. 1923 (atto Senato).

Sono certo che il Senato si farà carico della problematica generale della GEPI, ma saprà rispondere anche alle attese del momento approvando la conversione del decreto-legge al vostro esame.

D'AMELIO, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

15 settembre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

Dal presente parere dichiara di dissentire il senatore Maffioletti.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, recante proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, concernente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'articolo 1 della medesima legge, con le seguenti modificazioni:

*al secondo comma dell'articolo 1 dopo le parole: nel comune di Spoleto sono aggiunte le seguenti: ed abbiano un numero di addetti non superiore a 500;*

*l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

Il CIPI dovrà adottare una delibera nella quale siano indicate le condizioni per l'intervento della GEPI ai sensi del precedente comma. Tale intervento dovrà essere finalizzato alla riorganizzazione produttiva e al risanamento del comparto attraverso le necessarie ristrutturazioni, avendo riguardo alla tutela dei livelli occupazionali anche attraverso misure di salvaguardia dei volumi produttivi, in rapporto all'andamento dei mercati internazionali.

**DECRETO-LEGGE**

*Decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1982.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, concernente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'articolo 1 della medesima legge**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, e del termine di cui al sesto comma dell'articolo 1 della stessa legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

Il termine per la definizione, con delibera del CIPI, dei casi nei quali la GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è riaperto e fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale termine non si applica per gli interventi di cui al secondo comma del presente articolo.

La GEPI è autorizzata a promuovere le iniziative di cui al comma precedente anche nei confronti di aziende, espressamente indicate con propria delibera dal CIPI, le quali siano localizzate nel comune di Spoleto. Il CIPI autorizzerà gli interventi nel territorio del medesimo comune solo se risulteranno compatibili con la situazione produttiva e di mercato del settore.



TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO 1.

*Identico.*

La GEPI è autorizzata a promuovere le iniziative di cui al comma precedente anche nei confronti di aziende, espressamente indicate con propria delibera dal CIPI, le quali siano localizzate nel comune di Spoleto ed abbiano un numero di addetti non superiore a 500. Il CIPI dovrà adottare una delibera nella quale siano indicate le condizioni per l'intervento della GEPI ai sensi del precedente comma. Tale intervento dovrà essere finalizzato alla riorganizzazione produttiva e al risanamento del comparto attraverso le necessarie ristrutturazioni, avendo riguardo alla tutela dei livelli occupazionali anche attraverso misure di salvaguardia dei volumi produttivi, in rapporto all'andamento dei mercati internazionali.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### ARTICOLO 2.

Il trattamento previsto dal sesto comma dell'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è esteso a favore dei lavoratori dipendenti delle aziende di cui al precedente articolo 1 ed è prorogabile fino al 31 dicembre 1983.

#### ARTICOLO 3.

Le somme occorrenti per la corresponsione del trattamento di cui al precedente articolo 2 affluiscono alla contabilità separata per gli interventi straordinari della gestione ordinaria della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

#### ARTICOLO 4.

All'onere di lire quaranta miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo investimenti ed occupazione ».

All'onere relativo all'anno 1983 si provvederà con apposita norma da inserire nella legge di bilancio per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1982.

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — LA MALFA —  
ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

ARTICOLO 2.

*Identico.*

ARTICOLO 3.

*Identico.*

ARTICOLO 4.

*Identico.*